



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)  
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)  
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

*(V. Stampato Camera n. 1743)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° luglio 2014*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011

## INDICE

Disegno di legge.....	<i>Pag.</i>	3
Testo dell'Accordo.....	»	5
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale.....	»	16

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Servizio del Contenzioso Diplomatico  
e dei Trattati  
*[Signature]*  
Per copia conforme

**ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN IN MATERIA DI  
PREVENZIONE E CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI  
STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, di seguito denominati "Parti",

**CONSAPEVOLI** che la coltivazione, produzione, fabbricazione, traffico e consumo illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di seguito denominate "droghe", costituiscono un grave pericolo per la salute, la sicurezza ed il benessere delle popolazioni;

**CONVINTI** della necessità di migliorare la collaborazione internazionale al fine di intensificare l'attività di monitoraggio e controllo dei precursori chimici per evitare il divio dal mercato lecito a quello illecito;

**COSCIENTI** che i proventi derivanti dal traffico illecito di droghe e di precursori chimici contribuiscono in maniera rilevante a rafforzare il potere delle organizzazioni criminali, mettendo in serio pericolo lo stato di diritto e lo sviluppo dell'economia lecita;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;

**NELL'INTERESSE** reciproco a collaborare per individuare e disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di droghe e precursori chimici;

**RIAFFERMANDO** la volontà delle Parti a collaborare con le organizzazioni internazionali e regionali competenti, ed in particolare con le Nazioni Unite;

**RIAFFERMANDO** i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonché la dichiarazione politica ed il piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di Alto Livello della Commissione Stupefacenti il 12 marzo 2009;

**TENUTI PRESENTI** i principi di sovranità, eguaglianza, mutuo rispetto, responsabilità condivisa e reciprocità degli Stati;

**DESIDEROSI** di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi:

convengono quanto segue:

### **Articolo 1** **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo con il termine "droghe" si intendono:

1. Le sostanze stupefacenti, ossia qualunque sostanza, naturale o sintetica, indicata nelle Tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972.
2. Le sostanze psicotrope: qualunque sostanza, naturale o sintetica, o qualunque materiale naturale indicato nelle Tabelle I, II, III e IV della Convenzione Unica sulle Sostanze Psicotrope del 1971.

Con il termine "precursori chimici" si intendono le sostanze che vengono utilizzate per la produzione, fabbricazione e/o preparazione di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.

### **Articolo 2** **Ambito di applicazione**

La cooperazione tra le Parti comprenderà, oltre alle sostanze definite nell'art. I, anche le droghe sintetiche conosciute e quelle che si produrranno in futuro, nonché qualsiasi altra sostanza stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai competenti Organismi Internazionali e considerato tale anche dalle normative vigenti nei due Paesi.



**Articolo 3****Oggetto**

1. Le Parti si impegnano a promuovere e a realizzare efficaci forme di collaborazione e cooperazione nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe, nonché nella lotta alle organizzazioni criminali in esso coinvolte.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi reciproca assistenza e collaborazione nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali assunti da entrambi i Paesi.
3. La collaborazione prevista nel presente Accordo non riguarda aspetti legati all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'estradizione.

**Articolo 4****Aree di Cooperazione**

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione nelle seguenti aree:

1. Prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.
2. Studio, ricerca ed eventuale analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, ed eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento.
3. Costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito ed all'abuso di droga che possano in qualche modo interessare l'altra Parte.
4. Formazione ed addestramento del personale preposto alle attività antidroga.
5. Nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione per contrastare efficacemente il crimine organizzato internazionale dedito al traffico illecito di droghe, di precursori e sostanze chimiche di base.

6. Partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale.
7. Reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e procedure operative in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe e precursori chimici, crimine organizzato, riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza, sequestro e confisca di beni e utilità.
8. Qualunque altro ambito di reciproco interesse individuato e concordato tra le Parti.

**Articolo 5**  
**Modalità di cooperazione**

La cooperazione tra le Parti, ai sensi del presente Accordo, sarà realizzata nelle seguenti forme:

1. Scambio sistematico e dettagliato, su richiesta o d'iniziativa, di informazioni, anche di natura operativa, su:
  - situazione della droga nei rispettivi Paesi e valutazione della minaccia criminale;
  - nuovi tipi di droghe apparse sul mercato, comprese quelle sintetiche;
  - luoghi e metodi di produzione e fabbricazione;
  - canali e mezzi usati per il trasporto, nonché sulle modalità di occultamento;
  - gruppi criminali locali ed internazionali dediti al traffico illecito di droghe e loro precursori, nonché al riciclaggio dei relativi proventi: struttura, organizzazione, affiliati, modus operandi, ambiti criminali di interesse, eventuali punti di criticità delle organizzazioni stesse;
  - strumenti legislativi, nonché mezzi tecnici e scientifici utili ai fini di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droga e di precursori chimici;
  - stato della minaccia criminale;



- persone fisiche, società ed Enti sospettati di coinvolgimento in traffico internazionale di droga e di precursori chimici, di reciproco interesse;
  - luoghi di provenienza, fonti di approvvigionamento, modalità di trasporto, occultamento ed impiego illecito di precursori chimici;
  - normativa e procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e confisca di beni ed utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte in campo internazionale dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000;
  - formazione del personale della polizia antinarcofici, anche sull'utilizzo di tecnologie e mezzi, compresi quelli informatici, telematici e di laboratorio, per monitorare luoghi e persone che si ritiene possano essere coinvolti nei reati previsti dal presente Accordo;
  - impiego di unità cinofile, attrezzature scientifiche e mezzi tecnici per l'individuazione ed il sequestro di droghe occultate su persone e mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione:
- nell'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto-copertura;
  - nell'eventuale assistenza tecnica e giuridica da parte di esperti delle due Parti;
  - nello scambio, in caso di necessità, di campioni e risultati di analisi delle droghe sequestrate allo scopo di individuare luoghi ed organizzazioni criminali ai quali far risalire le responsabilità della produzione e del traffico illecito.
3. Costituzione di gruppi di lavoro comuni e scambio di esperti.

4. Organizzazione di riunioni periodiche, per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione e per la predisposizione di eventuali strategie e piani d'intervento specifici per arginare i traffici di droga, nonché individuare e disarticolare le reti criminali di traffico.
5. Eventuali ulteriori modalità di cooperazione concordate tra le Parti.

#### **Articolo 6** **Richieste di Cooperazione ed Assistenza**

1. Le richieste di cooperazione ed eventuale assistenza nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo saranno formulate per iscritto, nelle lingue: italiano o inglese per le richieste/riscontri formulate dalle Autorità afgane; in dari o inglese, per quelle prodotte dalle Autorità italiane.
2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi indicati dalle Parti e menzionati all'articolo 10 del presente Accordo.
3. Nei casi d'urgenza, le richieste potranno essere inoltrate anche in forma verbale, ma dovranno essere confermate per iscritto nel più breve tempo possibile.
4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere:
  - denominazione dell'Organismo richiedente;
  - denominazione dell'Organismo richiesto;
  - motivi e scopo della richiesta, accompagnati da una breve esposizione del "caso";
  - qualunque altra informazione che possa contribuire a meglio comprendere e quindi riscontrare la richiesta.

### **Articolo 7** **Esecuzione delle richieste**

1. La Parte richiesta può domandare all'altra Parte dati aggiuntivi qualora necessari per eseguire la richiesta stessa.
2. Le richieste di cooperazione saranno eseguite dall'Organismo competente della Parte richiesta nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui essa non possa essere eseguita con la premura dovuta, la Parte richiesta ne informerà la Parte richiedente, precisando le eventuali difficoltà.
3. Qualora la Parte richiesta non abbia competenza per l'esecuzione della domanda di cooperazione, ne informerà tempestivamente la Parte richiedente, indicando eventuali altri Organismi nazionali competenti per l'esecuzione della stessa.
4. L'esecuzione della richiesta di cooperazione può essere rifiutata, in tutto o in parte, se la Parte richiesta consideri che essa possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o ad altri interessi dello Stato, o configga con la sua legislazione interna o con gli obblighi internazionali. In questo caso le Parti, prima di prendere una decisione sul rifiuto di assistenza, si consulteranno allo scopo di verificare la possibilità di dar luogo ad altre soluzioni, in linea con l'ordinamento giuridico interno.
5. In caso di totale o parziale rifiuto dell'esecuzione della richiesta, la Parte interessata ne informa l'altra Parte specificandone i motivi.
6. La Parte richiesta, su istanza della Parte richiedente, può consentire ai rappresentanti di quest'ultima di essere presenti durante l'esecuzione della richiesta nel proprio Stato, se ciò non contrasta con la normativa interna.

7. Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione immediata dell'istanza possa arrecare danno ad un procedimento penale o ad altra attività investigativa o giudiziaria in corso nel suo territorio, può ritardare l'esecuzione informando la Parte richiedente.

#### **Articolo 8**

##### **Confidenzialità delle informazioni e dei documenti ricevuti**

Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo saranno:

- utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nel diritto interno;
- conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti, protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali;
- utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti;
- utilizzati ai soli fini di polizia e per le ragioni espressamente indicate nella richiesta.

#### **Articolo 9**

##### **Oneri finanziari**

Gli oneri finanziari connessi all'esecuzione della richiesta di cooperazione saranno a carico della Parte richiesta, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti. I costi relativi allo svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari ed altro, saranno sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese di missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato saranno sostenute dal Paese di appartenenza, salvo che le Parti concordino diversamente.



**Articolo 10****Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo**

1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sarà attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti:
  - per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno;
  - per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero per le Attività Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell'Interno.
2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalità e i punti di contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.

**Articolo 11****Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo e dei risultati della collaborazione bilaterale**

1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del presente Accordo e dell'efficacia della cooperazione bilaterale, le Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti e incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi.
2. Analoghe iniziative saranno realizzate ogni qual volta si riterrà necessario incontrarsi per migliorare l'efficacia della cooperazione e per mettere a punto strategie e piani di intervento condivisi.

**Articolo 12****Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del contenuto del presente Accordo o della sua corretta applicazione, formerà oggetto di consultazioni e negoziazioni tra le



Parti.

### **Articolo 13 Emendamenti**

1. Il presente Accordo potrà essere emendato con il mutuo consenso delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento della stessa procedura eseguita per l'entrata in vigore dell' Accordo.

### **Articolo 14 Entrata in vigore, durata e denuncia**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, prorogabile automaticamente per uguali periodi, salvo che una delle Parti comunichi all'altra, per iscritto e per i canali diplomatici, l'intenzione di non prorogarlo con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza.
3. Qualsiasi delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto alla scadenza del sesto mese dalla data di ricezione della notifica.
4. La denuncia del presente Accordo non impedirà alle Parti di continuare ad eseguire le richieste di cooperazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti – debitamente autorizzati dai rispettivi Governi – hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, dari e inglese, tutti facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo inglese.

Fatto a ROMA, il giorno 02, del mese di GIUGNO, dell'anno 2011 (che corrisponde al 1390 del calendario afghano).



Per il Governo  
della Repubblica Italiana  
Il Capo Delegazione



Per il Governo  
della Repubblica Islamica dell'Afghanistan  
Il Capo Delegazione

**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF  
AFGHANISTAN ON PREVENTING AND COMBATING ILLICIT  
TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC  
SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, hereinafter referred to as "Parties",

**AWARE** that illicit cultivation, production, manufacturing, trafficking and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances, hereinafter referred to as "drugs", pose a serious threat to public health, safety and welfare;

**CONVINCED** of the need to improve international cooperation in order to intensify the monitoring and control activity regarding chemical precursors with the aim of preventing their diversion from the legal market into the illicit market;

**CONSCIOUS** that the proceeds of illicit trafficking in drugs and chemical precursors significantly contribute to reinforce the power of criminal organizations, thus seriously undermining the rule of law and the development of the legal economy;

**TAKING INTO ACCOUNT** the provisions contained in the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the Protocol of 25 March 1972; the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988; the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and related Protocols;

**HAVING** mutual **INTEREST** to cooperate in order to identify and dismantle criminal organisations engaged in the illicit trafficking in drugs and chemical precursors;

**REAFFIRMING** the will of both Parties to cooperate with the relevant international and regional Organizations, and in particular with the United Nations;

**REAFFIRMING** the principles endorsed in the extraordinary session of the United Nations General Assembly on narcotic drugs held in June 1998 as well as the political declaration and the action plan on international cooperation in view of an integrated and balanced strategy to fight against the global problem of drugs, endorsed by the High-Level Segment of the Committee on Narcotic Drugs on 12 March 2009;

**BEARING IN MIND** the principles of sovereignty, equality, mutual respect, shared responsibility and reciprocity of the States;

**WISHING** to further consolidate the friendship relations existing between the two Countries;

Have agreed on the following:

### **Article 1 Definitions**

For the purposes of this Agreement, "drugs" shall mean:

1. Narcotic drugs, i.e. any natural or synthetic substance, indicated in Tables I and II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol.
2. Psychotropic substances: any natural or synthetic substance or any natural material indicated in Tables I, II, III and IV of the 1971 Single Convention on Psychotropic substances.

"Chemical precursors" shall mean the substances used to produce, manufacture and/or prepare illicit drugs and psychotropic substances.

### **Article 2 Scope of Implementation**

Cooperation between the Parties shall also include, in addition to the substances defined in art. 1, any known and future synthetic drug, as well as any other narcotic and psychotropic substance or chemical precursor declared illegal by the competent international bodies and considered as such also by the legislation in force in the two Countries.

### **Article 3 Object**

1. The Parties shall commit themselves to promote and implement effective forms of collaboration and cooperation to prevent and combat drugs illicit trafficking as well as the criminal organisations involved.



2. The Parties shall commit themselves to provide mutual assistance and cooperation, in compliance with their respective legislation and the international obligations undertaken by the two Countries.
3. The cooperation under this Agreement shall not concern judicial assistance in criminal matters and extradition.

#### **Article 4** **Areas of Cooperation**

In order to achieve the objectives of this Agreement, the Parties shall promote cooperation in the following areas:

1. Prevention and countering of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and chemical precursors.
2. Study, research and possible joint analyses on criminal organisations involved in drugs trafficking, and possible planning of ad hoc intervention strategies.
3. Constant and mutual updating on criminal phenomena linked to drugs illicit trafficking and abuse that may be of interest to the other Party.
4. Education and training of the personnel involved in anti-drug activities.
5. New technical/scientific and investigation methodologies to effectively combat international criminal organisations engaged in illicit trafficking in drugs, precursors and essential chemicals.
6. Attendance at courses, seminars, conferences and meetings on issues of mutual institutional interest.
7. Mutual and constant updating on the introduction in their respective Countries of new operational rules and procedures to prevent and combat illicit trafficking in drugs and chemical precursors, organised crime, laundering and reutilization of illicit proceeds, seizure and confiscation of assets and goods.
8. Any other area of mutual interest identified and agreed upon by the Parties.

#### **Article 5** **Modalities of cooperation**

Cooperation between the Parties under this Agreement shall be implemented in the following manners:



1. Systematic and detailed exchange - upon request or on their own initiative - of information, including operational data, on the following:
  - drug situation in their respective Countries and crime threat assessment;
  - new types of drugs introduced onto the market, including synthetic drugs;
  - places and methods of production and manufacturing;
  - channels and means used for the transport, as well as concealment modalities;
  - local and international criminal groups involved in drugs and precursors trafficking, as well as in the laundering of its proceeds: structure, organisation, associates, modus operandi, criminal areas of interest, possible weak points of the said groups;
  - legal instruments as well as technical and scientific means useful to improve prevention and countering of illicit trafficking in drugs and chemical precursors;
  - criminal threat situation;
  - individuals, companies and bodies suspected of being involved in the international trafficking in drugs and chemical precursors, of mutual interest;
  - place of origin, procurement sources, modalities of transport, concealment and illicit utilization of chemical precursors;
  - legislation and procedures in force in the two Countries to seize and confiscate goods and assets deriving from illicit drugs trafficking, also taking account of the innovations introduced, on an international level, by the recalled United Nations Convention against Transnational Organised Crime, signed in Palermo on 12 December 2000;
  - training of anti-drug police staff, also on the use of technologies and means, including computer, telematic and laboratory technologies, for the monitoring of places and persons that are suspected of being involved in the offences envisaged by this Agreement;
  - use of canine units, scientific equipment and technical means to detect and seize drugs concealed on persons as well as in land, air and sea transport means.
  
2. The Parties shall also commit themselves to mutually cooperate in the following aspects:
  - execution of special investigation techniques, such as controlled deliveries and undercover operations;
  - possible technical and judicial assistance by experts of the two Parties;
  - exchange, in case of need, of samples and results of the analysis of seized drugs in order to identify places and criminal organisations responsible for the illicit production and trafficking.
  
3. Setting up of joint working groups and exchange of experts.

4. Organization of periodic meetings to jointly assess the status of cooperation and draw up possible strategies and specific intervention plans in order to halt drug trafficking, identify and dismantle the criminal networks involved.
5. Possible additional modalities of cooperation agreed upon by the Parties.

#### **Article 6**

#### **Cooperation and Assistance Requests**

1. Cooperation and possible assistance requests regarding the implementation of the activities envisaged by this Agreement shall be made in writing in the following languages: Italian or English for the requests/checks made by the Afghan Authorities; Dari or English, for those made by the Italian Authorities.
2. Requests shall be addressed to the bodies indicated by the Parties and mentioned in article 10 of this Agreement.
3. In urgent cases, requests can be also submitted orally, but they shall be confirmed in writing as soon as possible.
4. Cooperation requests shall contain the following:
  - name of the requesting body;
  - name of the requested body;
  - purpose of and grounds for the request, together with a short description of the "case";
  - any other information which may assist in better understanding the request and executing it.

#### **Article 7**

#### **Execution of the requests**

1. The requested Party may request additional information of the other Party, if necessary to execute the request.
2. Cooperation requests shall be executed by the competent body of the requested Party at its earliest convenience. If a request cannot be executed in due time, the

- requested Party shall inform the requesting Party and indicate the related difficulties.
3. If the requested Party is not competent to execute the cooperation request it shall inform immediately the requesting Party and indicate any other national body competent to execute said request.
  4. The execution of the cooperation request may be refused wholly or partially if the requested Party deems it to be detrimental to the sovereignty, security or other interests of the State or to be in conflict with its domestic legislation or international obligations. In this case the Parties – before taking a decision on the refusal of the assistance requested – shall consult in order to establish whether other solutions are possible, in compliance with their domestic legislation.
  5. In case of total or partial refusal of executing a request, the Party concerned shall inform the other Party and specify the relevant reasons.
  6. The requested Party may allow – upon request of the requesting Party – the representatives of the latter to be present during the execution of the request in its State, if it does not conflict with its domestic legislation.
  7. If the requested Party holds that the immediate execution of the request may be prejudicial to a criminal proceeding or any other investigative or judicial activity carried out on its territory it can delay said execution by informing the requesting Party.

#### **Article 8**

##### **Confidentiality of the information and documents received**

The Parties agree that sensitive personal data transmitted in the framework of this Agreement:

- shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions contained in international conventions on human rights and in their domestic law;



- shall be protected according to the same standards applying to national data, in compliance with the domestic law of both Parties;
- shall be used only for the purposes for which they were requested and they shall not be circulated to third parties without the prior and explicit consent of the Party supplying them;
- shall be used only for police purposes and for the reasons clearly stated in the request.

#### **Article 9 Financial burdens**

The financial burdens relating to the execution of the cooperation request shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon by the Parties. The costs of visits, courses, meetings, seminars and other shall be borne by the Party on the territory of which they will take place. The expenses of missions, board and lodging of the staff travelling to the territory of the other State shall be borne by their country of origin unless otherwise agreed upon by the Parties.

#### **Article 10 Authorities competent for the implementation of the Agreement**

1. The cooperation envisaged in this Agreement shall be carried out by the following authorities indicated by the Parties:
  - For the Italian Republic: the Central Directorate for Anti-Drug Services – Public Security Department – Ministry of the Interior;
  - For the Islamic Republic of Afghanistan: Ministry of Counter Narcotics, National Directorate of Security and Ministry of Interior.
2. The Parties shall establish channels, modalities and contact points within their respective bodies with a view to ensuring a prompt and effective cooperation.
3. The Parties shall commit themselves to timely communicating possible changes through diplomatic channels.

**Article 11****Assessment of the state of implementation of this Agreement and of the results of bilateral cooperation**

1. With a view to checking and assessing the state of implementation of this Agreement as well as the effectiveness of bilateral cooperation the Parties shall organize joint working groups and meetings to take place in both countries on a mutual basis.
2. Similar initiatives shall be taken whenever meetings will be held necessary in order to improve an effective cooperation and develop joint strategies and intervention plans.

**Article 12****Settlement of disputes**

Any dispute arising from the interpretation of the content of this Agreement or of its correct implementation shall be the object of consultations and negotiations between the Parties.

**Article 13****Amendments**

1. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.
2. The amendments shall enter into force after completing the same procedure followed for the entry into force of the Agreement.

**Article 14****Entry into force, duration and termination**

1. This present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second




of the two written notifications by which the Parties shall officially notify each other that any procedures required in their respective countries have been completed.


2. The Agreement shall remain in force for a period of five years which can be extended automatically for equal periods, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention not to extend the Agreement, through diplomatic channels and at least six months before the date of expiry.
3. Either Party may terminate this Agreement by notice through diplomatic channels. Termination shall take effect after six months from the date of receipt of the relevant notice.
4. Termination of this Agreement shall not prevent the Parties from continuing to execute cooperation requests.

IN WITNESS THEREOF the undersigned – duly authorized thereto by their respective Governments – have signed and sealed this Agreement in two originals, each in the Italian, Dari and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretations, the English text shall prevail.

Done at ROME, on this day 02 of JUNE in this year 2011 (which corresponds to 1390 in the Afghan calendar).



For the Government of  
the Italian Republic  
The Head of Delegation



For the Government of  
The Islamic Republic of Afghanistan  
The Head of Delegation